



COMUNE DI CALDES
 PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 48
 della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CALDES IN MODALITÀ MISTA O ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 51 BIS DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE, APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2 E SS.MM.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore **08.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale:

Maini Antonio - Sindaco
 Ghirardini Alessandro - Vicesindaco
 Baggia Roberta - Assessore
 Andreis Ivan - Assessore
 Valentinotti Luisa - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE **dott.ssa Maida Zenunovic**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Antonio Maini**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 51 *bis* del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, prevede che *“La giunta può, con proprio atto, disciplinare lo svolgimento delle proprie sedute in modalità mista o esclusivamente telematica. Spetta al sindaco o a chi lo sostituisce determinare di volta in volta se la seduta debba svolgersi in presenza, in modalità mista o esclusivamente telematica.”*

Vista la necessità di dotarsi di un disciplinare che regoli lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica, al fine di assicurare certezza giuridica, regole operative e garanzie di funzionalità e legalità dell'attività deliberativa.

Dato atto che il disciplinare in oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, definisce le modalità di convocazione, partecipazione e votazione nelle sedute telematiche.

Esaminato l'allegato schema di disciplinare, composto da n. 5 articoli.

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 dichiarando l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa reso dalla Segretaria comunale reso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in considerazione del fatto che la presente proposta di provvedimento non presenta aspetti di natura contabile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, come da ultimo aggiornato con le Leggi regionali 10 dicembre 2025, n. 9 e 10;
- il D.Lgs. di data 23 giugno 2011, N. 118 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 10 marzo 2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 di data 12 settembre 2014, n. 27 di data 10 giugno 2015, n. 10 di data 11 aprile 2016 e n. 30 di data 31 ottobre 2025;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20 giugno 2001, modificato ed integrato con successive deliberazioni del medesimo organo n. 34 di data 19 novembre 2004 e n. 18 di data 23 agosto 2006;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 29 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, del Bilancio di previsione 2026/2028 e del Programma generale opere pubbliche 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 13 gennaio 2026 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo 2026-2028 e sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 27 marzo 2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il periodo 2026-2028;
- il decreto sindacale n. 1 di data 13 gennaio 2026 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2026 predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Disciplinare regolante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica, al fine di assicurare certezza giuridica, regole operative e garanzie di funzionalità e legalità dell'attività deliberativa.
2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.
3. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché dell'art. 209 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire l'immediata applicazione del Disciplinare.

Visto l'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, per 10 giorni consecutivi a partire dal 28/05/2026.

Caldes li, 28/05/2026

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo dell'atto adottato in data 26/05/2026.

Caldes li, 28/05/2026

LA SEGRETARIA COMUNALE
dott.ssa Maida Zenunovic



COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Pareri della deliberazione n. 48 di data 26/05/2026

della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI CALDES IN MODALITÀ MISTA O ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 51 BIS DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE, APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2 E SS.MM.

Parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa

In relazione alle sue competenze e conoscenze, la segretaria comunale, FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Caldes lì, 26/05/2026

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.to dott.ssa Maida Zenunovic



COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA
COMUNALE IN MODALITÀ MISTA O
ESCLUSIVAMENTE
TELEMATICA**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 48 dd. 26.05.2026

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to dott.ssa Maida Zenunovic

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Disciplinare regola lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica secondo quanto previsto dall'art. 51 *bis* del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..
2. Ai fini del presente Disciplinare, per *sedute in modalità mista o esclusivamente telematica* si intendono le riunioni della Giunta comunale con la partecipazione di tutti o parte dei componenti (Sindaco e Assessori) e del Segretario comunale connessi a distanza tramite sistemi individuali.
3. Per modalità telematica si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite). Le modalità di svolgimento possono variare anche nel corso della stessa seduta e, quindi, è ammesso che un componente prenda parte alla seduta per una parte in presenza e per una parte da remoto.
4. Le sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di propria competenza.

Art. 2.

Requisiti tecnici minimi per le sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo collegiale in modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - l'identificazione degli intervenuti, consentendo al Segretario comunale la completa visione e percezione dell'andamento della seduta;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i componenti in tempo reale, sia in presenza presso la sede comunale, che da remoto, con collegamento simultaneo di tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti e documenti trattati;
 - la visione dei documenti oggetto di votazione;
 - l'espressione del voto in tempo reale e nel rispetto delle previsioni di legge.
2. Sono considerate, di norma, tecnologie idonee tutte le installazioni elettroniche in grado di assicurare la partecipazione da remoto con video e voce presenti in simultanea ed, in ogni caso, sistemi di videoconferenze multipoint con invito ristretto ai partecipanti alle riunioni. Ai fini del rispetto della normativa in materia di Privacy devono essere utilizzate esclusivamente delle tecnologie per le quali è richiesto l'invito con l'inserimento del proprio identificativo al fine

di avere la garanzia in termini di identificazione del soggetto che si collega (es. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ...).

In ogni caso, qualunque tecnologia venga utilizzata, è escluso l'utilizzo di strumenti/mezzi di Intelligenza Artificiale (compreso l'uso dei filtri con lo scopo di alterare la propria immagine) e di qualunque tipo di registrazione della seduta.

3. Al fine di consentire la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti è, comunque, possibile l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 3

Convocazione delle sedute

1. Le Giunte comunali si svolgono con la frequenza concordata in via ordinaria in presenza. Nel caso sia necessaria una riunione in modalità mista o esclusivamente telematica il Sindaco comunica a tutti i componenti della Giunta ed al Segretario, anche per le vie brevi, tramite telefono o messaggistica, l'adozione di tale modalità.
2. Nel caso di Giunta convocata in presenza ed uno dei componenti dell'Organo o il Segretario comunale siano impossibilitati a presenziare, essi potranno fare richiesta al Sindaco di partecipare alla riunione in modalità telematica. In tal caso la riunione si svolgerà in maniera mista, con alcuni componenti presenti in sede ed altri collegati on line.
3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in modalità telematica, verrà indicato il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'adunanza ed ogni componente deve garantire, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Art. 4

Svolgimento delle sedute in modalità mista o esclusivamente telematica

1. La partecipazione dei componenti alle sedute in modalità mista o esclusivamente telematica deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Disciplinare. È responsabilità di ogni componente della Giunta comunale partecipare alla riunione da remoto solo se ciò è compatibile con l'attività in svolgimento, dal punto di vista del proprio impegno lavorativo o della sicurezza propria e/o altrui. La seduta si considera svolta presso la sede del Comune di Caldes.
2. Per lo svolgimento delle sedute in modalità mista o esclusivamente telematica i componenti della Giunta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
3. Per la validità dell'adunanza in modalità mista o esclusivamente telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per la assunzione di deliberazioni da parte della Giunta.

4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
5. Anche il Sindaco e il Segretario comunale, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in modalità mista o esclusivamente telematica da una sede diversa del Municipio o degli uffici comunali, anche presso le proprie abitazioni o nel luogo ove occasionalmente si trovano.
6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, deve essere verificata la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in modalità telematica. Se il numero legale non è garantito la seduta dovrà essere interrotta e rinviata. In tal caso, restano valide le deliberazioni adottate fino al momento dell'interruzione.
8. Qualora, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.
9. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità, sarà possibile assentarsi momentaneamente o abbandonare la seduta definitivamente previa comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale che annoterà a verbale l'assenza.
10. Della seduta in modalità mista o esclusivamente telematica potrà essere redatto un report che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate e tale report dovrà essere sottoscritto dal Sindaco, o suo sostituto, e dal Segretario comunale, o dal suo vicario.
11. Il verbale delle deliberazioni assunte durante le sedute della Giunta comunale in modalità mista o esclusivamente telematica segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione prevista per gli atti deliberativi del Comune.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che la approva.